



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: PAUR

Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 novembre 2025, n. 8635: PAUR– impianto realizzato ma non entrato in esercizio: inapplicabile la VIA postuma

La sentenza in argomento, interviene sull'archiviazione definitiva di una istanza di PAUR per la realizzazione di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, chiarendo che nel caso di un progetto già realizzato senza acquisire nessun titolo, presentato all'esame della conferenza di servizi PAUR, non è applicabile la VIA cd. postuma ai sensi dell'art. 29 comma 3 del d.lgs. 152/2006.

Già ad avviso del giudice di primo grado, la quasi totale realizzazione dell'impianto e la diversa rappresentazione dello stato di fatto e di progetto avrebbero modificato in modo sostanziale l'originario stato dei luoghi, impedendo il corretto svolgimento della valutazione di impatto ambientale e precluso, in tal modo, un'adeguata indagine sugli effetti derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto sui fattori ambientali, così come definiti all'art. 5, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006. Oltre a tali considerazioni, il TAR aveva poi preso atto della natura abusiva delle opere realizzate in assenza di alcun titolo. Con la sentenza in argomento il Giudice di appello riconosce la correttezza delle valutazioni del TAR e ribadisce che la realizzazione dell'impianto con la relativa alterazione dello stato dei luoghi è di per sé sufficiente a giustificare la legittimità del provvedimento di archiviazione del PAUR, essendo inconferente la circostanza che l'impianto non fosse ancora entrato in esercizio. Circa l'invocata applicazione dell'art. 29 comma 3 del TUA, la sentenza precisa che, *a prescindere dai profili di discrezionalità che*



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

caratterizzano il provvedimento in questione, risulta determinante la circostanza che non sia applicabile la VIA postuma ai sensi dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, venendo in rilievo un impianto compiutamente realizzato in assenza di titolo e mai entrato in esercizio, con la conseguente impossibilità di consentire tanto la prosecuzione dei lavori, in quanto già terminati, quanto la prosecuzione dell'attività, in quanto mai avviata, fermo restando il carattere abusivo delle opere che integra un'autonoma ragione ostativa”.

[Consulta la sentenza](#)